



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Ordinanza n° 162 del 16 DIC. 2011

**IL SINDACO**

- Visto la nota dell'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C., ex ASL SA/3, prot. n. 1327/11TdP-PM del 29/11/2011, trasmessa dal Comando Polizia Municipale di Capaccio prot. n. 42823 del 25/11/2011, relativa al sopralluogo di carattere igienico sanitario, effettuato presso un fabbricato localizzato in Via Magna Grecia Località Paestum, su un'area individuata in catasto al foglio 49, particella 239, risultante di proprietà del Sig. VOZA ITALO nato in Capaccio (SA) il 14/03/1935 e residente in Terracina (LT), Piazza Giuseppe Mazzini n. 1, dal quale è risultato che la copertura della tettoia di un fabbricato ubicato in Via Magna Grecia - Località Paestum è costituita da lastre ondulate in cemento amianto in cattivo stato di conservazione;
- Visto le risultanze dell'accertamento summenzionato, dal quale si evidenzia la criticità sullo stato di conservazione della copertura citata, avente una superficie di circa mq 20, la stessa all'atto del sopralluogo, risulta realizzata interamente con lastre ondulate in fibro-cemento, fatiscenti e vetuste, totalmente ricoperte da un monocromatico tappeto fungineo scuro che ha invaso la struttura cementizia nella sua porosità; La matrice cementizia delle onduline in argomento, appare sgretolata e rotta in diversi punti in particolare presso i bordi delle lastre;
- Preso atto che nella succitata nota dell'ASL Salerno, si evidenzia la necessità di attuare gli specifici interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino e/o eventualmente di opportuna sostituzione dell'intera copertura con materiali idonei allo scopo, secondo i criteri e le modalità sancite dalla vigente normativa;
- Considerato che la pericolosità dell'amianto risiede nella possibile liberazione di fibre cancerogene che normalmente sono legate alla malta cementizia e che quando si presentano situazioni di incerta classificazione è necessaria una indagine ambientale che misuri la concentrazione di fibre aero-disperse. Le tecniche impiegate sono la Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF) e la microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguendo l'analisi chimica elementare delle fibre mediante spettroscopia X con rivelatore a dispersione di energia (SEM/EDX o EDS; rispettivamente Energy Dispersive X-Ra y detector e Energy Dispersive Spectrometry);
- Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Visto il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- Visto il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive - Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente

l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001*).

- Richiamato il Verbale di sopralluogo dell'ASL Salerno - Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C. Ex ASL SA3, prot. n. 1327/11TdP-PM del 29/11/2011, nel quale si evidenzia, che la struttura interessata dalla presenza di fibre-cemento, si presenta in condizioni tali da costituire pericolo per la popolazione;
- Visto che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:
  - Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447)
  - Zona di rispetto dell'antica città di Paestum (Legge 5.3.1957, n. 220);
  - Vincolo di protezione dei beni paesaggistici – Aree tutelate per legge (Art. 142 del D. Lgs 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
  - Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D. Lgs 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
  - Centri abitati (Art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.);
- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
- Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- Visto il D. Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
- Visto il vigente Regolamento Comunale.
- Visto il D. Lgvo n. 81 del 9 aprile 2008.

Al fine di determinare i necessari interventi da farsi, così come previsto dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quali la:

- **rimozione:** eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano dei lavori ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008;
- **sovracopertura:** confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento amianto quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo;
- **incapsulamento:** trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale;

Salva ed impregiudicata l'azione penale;

## ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, al Sig. VOZA ITALO nato in Capaccio (SA) il 14/03/1935 e residente in Terracina (LT) Piazza Giuseppe Mazzini n. 1, in qualità di proprietario del fabbricato con annesso giardino ubicato in Via Magna Grecia – Località Paestum, su un'area individuata in catasto al foglio 49, particella 239, al fine di determinare i successivi interventi da farsi, di provvedere nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, attraverso laboratorio accreditato UNI/EN ISO 17025, le determinazioni sui campioni di materiali utilizzati per la copertura della tettoia del fabbricato in questione, al fine della classificazione del rifiuto, per confermare ovvero escludere la presenza di cemento amianto.

## ORDINA ALTRESI

Che il Sig. VOZA ITALO sopra generalizzato, in qualità di proprietario del fabbricato in premessa citato, trasmetta in tempo utile copia delle risultanze delle indagini ambientali eseguite, al Comune di Capaccio – Settore IV, ufficio Ambiente, Via Vittorio Emanuele n. 1 84047 Capaccio (SA).

## AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:

1. Al Sig. VOZA ITALO nato in Capaccio (SA) il 14/03/1935 e residente in Terracina (LT) Piazza Giuseppe Mazzini n. 1;
2. All'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione U.O.P.C., ex ASL SA/3, Distretto Sanitario 106 Capaccio – A.S.L. SA/3 Capaccio Scalo.
3. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
6. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

## COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla residenza municipale li \_\_\_\_\_.

Il Sindaco  
p.a. Pasquale Marino

